

## **ISIN - Un caso di monarchia assoluta nella Repubblica italiana -**

Mancanza della separazione dei poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa in ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione).

Appare necessario ripercorrere brevemente la condizione amministrativa in cui sta operando l'attuale Direttore dell'ISIN, in un quadro di evidente anomalia a causa di diverse e critiche disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Ente.

Con DPR 15 novembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 gennaio 2017 al n. 22, l'avv. Maurizio PERNICE è stato nominato, per la durata di sette anni, Direttore dell'ISIN, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 45, istitutivo dell'Ispettorato.

Tale disposizione attribuisce al Direttore le tipiche prerogative dell'organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (rif. Art. 4, comma 1 del d.lgs. 165/2001) e in particolare:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo **della struttura**;
- c) definisce le linee strategiche e gli obiettivi operativi dell'ISIN;
- d) definisce le procedure organizzative interne e le tempistiche di riferimento per l'elaborazione degli atti e dei pareri di spettanza dell'ISIN;  
(con riferimento ai punti c) e d), similmente, la lett. b) dell'art. 4. co. 1, del d.lgs. 165/2001 parla di definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione);
- e) emana le tariffe da applicare agli operatori ai sensi del comma 18 del presente articolo per lo svolgimento dei servizi dell'ISIN (similmente la lett. d) dell'art. 4. co. 1, del d.lgs. 165/2001 riporta "determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi);
- f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito di istruttorie autorizzative condotte da amministrazioni pubbliche e gli atti di approvazione su istanza degli operatori (similmente la lett. f) dell'art. 4. co. 1, del d.lgs. 165/2001 riporta "la richiesta di pareri alla autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato"),
- g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza nei consessi comunitari e internazionali;

h) trasmette al Governo ed al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale.

L'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 pone il principio, ormai più che consolidato e **tanto caro alla Corte dei Conti**, della separazione nelle pubbliche amministrazioni tra funzioni di indirizzo politico e quelle relative alla gestione amministrativa, infatti al comma 2, statuisce: ***“Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati”***.

Come è chiaro non è mai possibile per l'organo di vertice di nomina politica occuparsi della gestione in quanto riservata **in via esclusiva alla dirigenza**: tale principio può essere derogato solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (comma 3, dell'art. 4, in esame).

Tutte le amministrazioni pubbliche adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro; tra l'altro è **fatto anche divieto di istituire uffici di diretta collaborazione posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente** (comma 4, dell'art. 4, in esame).

**Ed invece**, nel predisporre ed approvare il regolamento di organizzazione dell'ISIN si è **operato in senso contrario, facendo assumere al Direttore compiti di gestione**; all'art. 5 (direttore dell'ISIN) del regolamento di organizzazione, infatti, è riportato: *“Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'ISIN ed esercita i compiti e i poteri di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo. A tal fine:*

a. *dirige, coordina e controlla la struttura, con specifico riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria, agli atti e ai documenti predisposti dagli uffici, alla valutazione dell'attività dei dirigenti, all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; ...omissis...”*

Inoltre, mancando nel decreto istitutivo la figura di un direttore generale nell'ISIN, e non essendo stata individuata (nel regolamento) una figura dirigenziale apicale, cui ascrivere le prerogative di capo del personale e datore di lavoro, al Direttore dell'ente sono state attribuite anche le seguenti prerogative in materia di Personale:

**y. conferisce gli incarichi per la direzione delle strutture dirigenziali di seconda fascia presenti nell'ISIN, stipulando i relativi contratti;**

---

#### FEDERAZIONE DIRPUBBLICA

NUOVA SEDE: Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM)  
cell. +39 3738004319; [www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) - [info@dirpubblica.it](mailto:info@dirpubblica.it) – [dirpubblica@pec.it](mailto:dirpubblica@pec.it)  
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

**z. effettua la ripartizione del personale non dirigenziale tra i vari Servizi ed Uffici dell'ISIN.**

Poi, per la proprietà transitiva, poiché il Direttore ISIN esercita la gestione tecnica ed amministrativa dell'ente, gli sono state attribuite le prerogative di cui al comma 2, dell'art. 5 del d.lgs 165/2001, che altrimenti riservate alla dirigenza: *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, **sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione** con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9”*.

Infine, è stato omesso di individuare nell'organizzazione dell'ente un organo di controllo interno accentrando presso il Direttore, attraverso l'istituzione di un ufficio del direttore (e in ciò contravvenendo al divieto dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 165/2001) le funzioni di controllo sia dell'audit interno, sia del controllo di gestione e del ciclo della performance.

In tal modo sono state rese impossibili le verifiche previste dall'art. 3 e 3-bis dell'articolo 5, del d.lgs 165/2001, che dispongono: *“Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione”*; *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti”*.

Roma, 16 dicembre 2021.

---

**FEDERAZIONE DIRPUBBLICA**

NUOVA SEDE: Via Pasquale Revoltella, 115-117 – 00152 Roma (RM)  
cell. +39 3738004319; [www.dirpubblica.it](http://www.dirpubblica.it) - [info@dirpubblica.it](mailto:info@dirpubblica.it) – [dirpubblica@pec.it](mailto:dirpubblica@pec.it)  
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004